

N. 3440-2438-2691-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(LAURICELLA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(GAVA)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971,
n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di
Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del
bradisismo

Seduta del 1° giugno 1971

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LEZZI

Presentata il 22 aprile 1970

Provvedimenti per il risanamento e per la tutela storico-artistica del rione « Terra » di Pozzuoli e istituzione del centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RICCIO

Presentata il 7 agosto 1970

Provvidenze per Pozzuoli

TESTO

DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo.

TESTO

APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno del bradisismo.

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, recante interventi a favore delle popolazioni di Pozzuoli, danneggiate in dipendenza del fenomeno di bradisismo, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, alla lettera c), dopo le parole: « attività commerciali ed ar-

tigiane » è aggiunta la parola: « professiona-
li » ed è soppressa la congiunzione: « ed »;

alla lettera g) dopo la parola: « ripristi-
no » sono aggiunte le altre: « di edifici pub-
blici e di uso pubblico »;

la lettera h) è sostituita con la seguente:

« h) alla concessione ai proprietari di
unità immobiliari sgomberate, di contributi
per la riparazione o per la ricostruzione delle
stesse nelle aree del piano di cui al successi-
vo articolo 3-bis »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il se-
guente:

« All'approvazione dei progetti di qualsia-
si importo, all'impegno della spesa, all'ap-
palto e alla gestione tecnico-amministrativa
delle opere, nonché alla concessione dei contri-
buti e agli altri interventi di competenza del
Ministero dei lavori pubblici, anche in deroga
ai limiti di competenza, provvede il Provvedi-
torato regionale alle opere pubbliche per la
Campania ».

All'articolo 2, il primo comma è sostituito
con il seguente:

« Ai proprietari di immobili dichiarati ina-
bitabili ed oggetto di ordinanza di sgombero
o di provvedimento a tutela della incolumità
pubblica emessi fino alla data del 31 maggio
1971, ma suscettibili di riutilizzazione previ
opportuni lavori di consolidamento e restauro,
anche nella fase bradisismica attuale, è con-
cesso un contributo pari all'importo dei lavori
strettamente necessari per la riutilizzazione
dell'immobile, comunque non superiore a lire
400.000 per vano, con un massimo di lire 3
milioni per unità immobiliare abitativa e lire
1 milione per unità immobiliare adibita ad at-
tività commerciale, artigiana o professionale »;

il terzo comma è soppresso.

All'articolo 3, il primo comma è sostituito
con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici provvede
al trasferimento in altra zona del territorio
comunale delle unità abitative, commerciali,
artigiane e professionali dell'abitato di Poz-
zuoli interessate dai recenti fenomeni bradi-
sismici e non suscettibili di organica ripara-
zione ».

Il secondo comma è sostituito con il se-
guente:

« Le unità abitative, commerciali, artigia-
ne e professionali del rione Terra, per i pecu-

liari valori storici e ambientali dello stesso, sono trasferite, a seguito di espropriazione, che avverrà a cura e spese dello Stato, al patrimonio indisponibile del comune. Lo Stato provvede alla loro conservazione, fino alla definitiva sistemazione, condizionata dall'evolversi del fenomeno bradisismico ».

Al terzo comma le parole: « Ministro dei lavori pubblici d'intesa con » sono sostituite con le altre: « Provveditore alle opere pubbliche per la Campania, sentita ».

Gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:

« Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziare con il decreto medesimo, predispone, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al primo comma ».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente articolo 3-bis:

« Il piano indicato al precedente articolo deve indicare:

- 1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini del presente decreto;
- 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia economica e popolare dai piani formati per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, con i successivi adeguamenti in dipendenza delle esigenze derivanti dall'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 5, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania è autorizzato ad espropriare, a cura e spese dello Stato, nella città di Pozzuoli, gli immobili e le relative aree di sedime, compresi nell'elenco o nel perimetro di cui all'articolo 3, nonché a procedere alla demolizione totale o parziale di quegli edifici che si ritenga opportuno abbattere per ragioni igieniche e di incolumità pubblica ».

Il terzo ed il quarto comma sono soppressi.

All'articolo 6, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le aree risultanti dalle demolizioni passano a far parte del patrimonio comunale con il vincolo della inedificabilità salva la eventuale utilizzazione per edifici di interesse pubblico previsti dal piano regolatore generale »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », sono sostituite con le altre: « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 7, al primo comma le parole: « di zona », sono sostituite con le altre: « di cui al precedente articolo 3-bis »;

dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Dall'ammontare del contributo calcolato ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma da concedere a ciascun proprietario deve essere detratta l'indennità di espropriazione determinata in base al precedente articolo 4 »;

il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il contributo medesimo è concesso a ciascun proprietario limitatamente alla prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione. Per le altre unità, oltre la prima, destinate del pari ad uso di abitazione, il contributo è concesso, per ciascuna di esse, entro il limite massimo di lire 5 milioni. Il contributo complessivo non potrà, comunque, eccedere la somma di lire 18 milioni.

Per le unità immobiliari che in virtù della disposizione di cui al precedente comma non possono godere del contributo statale viene corrisposta unicamente la relativa indennità di espropriazione »;

all'ultimo comma, le parole: « piano di zona », sono sostituite con le altre: « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 8, secondo comma, dopo le parole: « unità immobiliare », sono aggiunte le altre: « riunendosi in cooperative o ».

All'articolo 9, primo comma, dopo le parole: « dell'approvazione del progetto », sono aggiunte le altre: « e della concessione del contributo »;

al secondo comma, le parole: « piano di zona », sono sostituite con le altre: « piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 11, il primo e il secondo comma sono sostituiti con i seguenti:

« Gli alloggi ed i locali costruiti ai sensi dell'articolo precedente sono dati in consegna all'Istituto autonomo per le case po-

polari della provincia di Napoli che, salvo quanto previsto dalla lettera *b*) dell'articolo 5, ne cura la gestione tenendo per essi una contabilità separata e sono assegnati esclusivamente in locazione semplice dal consiglio di amministrazione dello stesso istituto integrato con tre rappresentanti del comune di Pozzuoli eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due e dei quali uno in rappresentanza delle minoranze e con tre rappresentanti designati dalle locali organizzazioni sindacali più rappresentative.

In deroga alle vigenti norme i criteri per la determinazione del canone di locazione, nonché i requisiti degli aspiranti all'assegnazione degli alloggi e dei locali per la formazione della graduatoria sono determinati dal Ministro dei lavori pubblici entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dando la precedenza alle famiglie meno abbienti che avevano l'alloggio negli immobili sgomberati in dipendenza dell'attuazione del presente decreto ».

All'articolo 12, primo comma, dopo le parole: « presente decreto » sono aggiunte le altre: « da realizzarsi nell'ambito del piano di cui al precedente articolo 3-bis ».

All'articolo 14, al secondo comma, dopo le parole: « i progetti esecutivi delle opere » è aggiunta la parola: « sono »;

alla fine del secondo comma sono aggiunte le parole: « e dal sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 15, secondo comma, le parole « forma pubblico-amministrativa » sono sostituite con le altre « forma pubblica amministrativa ».

All'articolo 17, primo comma, dopo la parola: « etnografico », sono aggiunte le altre: « con la possibilità di ristrutturare all'interno dello stesso, a mezzo di interventi pubblici, nuclei abitativi nei limiti compatibili con l'esigenza di sicurezza e di dotazione dei servizi »;

al secondo comma, i nn. 1), 2), 3) e 5) sono sostituiti con i seguenti:

« 1) dal sindaco del comune di Pozzuoli che la presiede;

2) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania, o da un suo delegato;

3) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità della Campania, o da loro delegati;

5) da un esperto in materia urbanistica designato dal presidente della giunta regionale »:

alla fine del secondo comma, dopo il n. 7), è aggiunto il seguente:

« 8) dal presidente dell'Azienda di soggiorno e turismo di Pozzuoli »;

all'ultimo comma dopo le parole: « del progetto », sono aggiunte le altre: « o dei progetti vincenti ».

All'articolo 19, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nei limiti degli stanziamenti di cui al presente decreto al ripristino di edifici pubblici e di uso pubblico e dei servizi di fognature ed acquedotti del centro urbano di Pozzuoli, ed agli interventi di presidio e di consolidamento sulle pendici circostanti l'abitato nonché all'adeguamento delle strutture portuali conseguente al sollevamento del suolo ».

All'articolo 21, primo comma, la parola: « Napoli » è sostituita con la parola: « Pozzuoli »;

al terzo comma dopo le parole: « a regularne i rapporti di reciproca collaborazione con » sono aggiunte le altre: « il Consiglio nazionale delle ricerche e »;

alla fine del quinto comma sono aggiunte le parole: « due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche esperti in vulcanologia e geofisica ed il sindaco di Pozzuoli ».

All'articolo 22, il primo comma è sostituito con il seguente:

« Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali previsti dalla tabella A, titolo I, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per conseguire le esenzioni tributarie stabilite dal presente articolo i contribuenti devono presentare una dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione statale competente, attestante che l'atto o il contratto è posto in essere per i fini di cui alla presente legge ».

N. 2438

ART. 1.

Al risanamento del rione « Terra » nell'abitato del comune di Pozzuoli si provvede: col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detto rione i cui ambienti sono stati dichiarati inabitabili.

Nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, in relazione alle somme stanziare con la legge medesima, compila, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli e con il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma.

ART. 2.

Il piano di trasferimento deve indicare:

- 1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini della presente legge;
- 2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate alla edilizia popolare dal piano formato per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, approva, nel termine di 3 mesi, il piano formulato e presentato a norma del precedente articolo 1 in armonia con gli strumenti di pianificazione regionale.

ART. 4.

Sono a totale carico dello Stato:

- a) l'esproprio degli edifici adibiti ad abitazione nel rione « Terra » sgomberati, nonché i locali commerciali e di servizio;
- b) l'esproprio delle aree comprese nel perimetro del piano di trasferimento;
- c) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

d) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nel rione « Terra ».

Per la costruzione di opere igieniche, oltre quelle previste dalla lettera c) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo.

ART. 5.

La formazione del piano di trasferimento di cui all'articolo 1, nonché la realizzazione delle opere di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, può essere affidata, dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ad istituti a carattere nazionale designati, per legge, ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

ART. 6.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico alloggi nel piano di trasferimento, nei limiti di spesa previsti al successivo articolo 18 da assegnare a norma dell'articolo 7 a coloro che hanno sgomberato gli ambienti dichiarati inabitabili nel rione « Terra ».

ART. 7.

Ogni capofamiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo alla assegnazione di un alloggio nelle case costruite in applicazione della presente legge, purché sia in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare.

Le domande per ottenere l'assegnazione degli alloggi devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge all'Istituto autonomo case popolari di Napoli.

ART. 8.

Per l'assegnazione degli alloggi è costituita una apposita commissione composta dal sindaco di Pozzuoli che la presiede, da un rappresentante del prefetto, del Genio civile, del presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli e da 3 rappresentanti delle

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le assegnazioni saranno fatte previo accertamento del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti dall'articolo 7.

ART. 9.

Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si fa luogo alla revoca dell'assegnazione.

ART. 10.

I fabbricati costruiti ai sensi del precedente articolo 6 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo case popolari di Napoli che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

ART. 11.

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato in relazione alla somma occorrente per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, da versarsi al Tesoro dello Stato, non superiore allo 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

ART. 12.

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge, possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, in base al costo della costruzione, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in un'unica soluzione. Il

contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo case popolari di Napoli fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

ART. 13.

L'Ufficio del Genio civile di Napoli o l'Istituto di cui all'articolo 5 provvede, mediante accreditamenti disposti dal Provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in base all'articolo 18, alla esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgombrati, di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

Provvede altresì all'esecuzione delle opere di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

ART. 14.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere di conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione « Terra » di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico.

Il concorso sarà bandito appena ultimati gli accertamenti sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto.

L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

- 1) dal Provveditore alle opere pubbliche per la Campania che lo presiede;
- 2) dal Sovrintendente ai monumenti e dal Sovrintendente alle antichità per la Campania;
- 3) dal sindaco del comune di Pozzuoli;
- 4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Napoli;
- 5) da un esperto in materia urbanistica;
- 6) da 3 esperti dei quali 2 designati dal Ministro per la pubblica istruzione ed 1 dal Ministro per i lavori pubblici;

7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vigente.

ART. 15.

In quanto compatibili con le norme della presente legge si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica.

ART. 16.

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area Flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi Flegrei con sede in Napoli.

Il Centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del soprassuolo, e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

Con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro dei lavori pubblici sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del Centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con gli Enti ed Amministrazioni statali.

Alla direzione del Centro verrà preposto un docente universitario da nominarsi d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

ART. 17.

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

ART. 18.

Per l'attuazione del piano di trasferimento di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa

complessiva di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

Per le spese di primo impianto nonché per il funzionamento del Centro studi previsto dall'articolo 16, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970.

Per le spese di concorso previste dall'articolo 14, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1970.

ART. 19.

All'onere di lire 11.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

N. 2691

ART. 1.

(Bradisismo come calamità pubblica):

Il bradisismo è calamità pubblica.

Al comune di Pozzuoli ed ai comuni contermini vengono estese tutte le provvidenze previste per il caso di pubblica calamità.

ART. 2.

(Integrazione del bilancio comunale).

È autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per provvedere ai seguenti interventi:

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica: lire 2.700 milioni per l'anno finanziario 1970 e lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1971;

b) assistenza in natura con distribuzione di materiale vario: lire 1.300 milioni per l'anno finanziario 1970;

c) erogazione di contributi e sovvenzioni a favore dei comuni di Pozzuoli e dei comuni vicini che hanno subito danni in conseguenza dei fenomeni di bradisismo, attraverso l'aumento di lire 500 milioni dello stanziamento del capitolo 1181.

ART. 3.

(Contributo al comune di Pozzuoli ed all'amministrazione provinciale).

Al comune di Pozzuoli è concesso, per l'esercizio 1970, un contributo dello Stato di lire 2.000.000.000 a parziale copertura del disavanzo economico del bilancio e delle minori entrate per imposte di consumo, occupazione spazi ed aree pubbliche e rendite patrimoniali.

A detto comune è, altresì, concesso un contributo pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'anno 1970.

All'amministrazione provinciale di Napoli è concesso, per l'esercizio 1970, un contributo

dello Stato pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi della sovrimposta sui fabbricati e dell'addizionale alla imposta comunale ICAP.

La erogazione dei contributi di cui al secondo ed al terzo comma del presente articolo è disposta con decreto del Ministro dell'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione, in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420.

ART. 4.

(Spese per protezione civile e servizi antincendi).

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1970, per provvedere ai seguenti immediati interventi nel settore della protezione civile e dei servizi antincendi:

a) spese per missione e trasporto del personale	L.	50.000.000
b) spese per la mensa obbligatoria	»	100.000.000
c) spese per le prestazioni straordinarie rese . . .	»	850.000.000
d) spese per acquisto e gestione automezzi e nautanti di soccorso . . .	»	1.000.000.000

ART. 5.

(Sospensione delle rate di ammortamento dei mutui).

È sospeso fino al 31 dicembre 1971, il pagamento delle delegazioni rilasciate dal comune di Pozzuoli sui tributi per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione.

Per il periodo anzidetto il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui in estinzione è garantito dallo Stato.

La garanzia anzidetta viene concessa, su richiesta del comune, con decreto del Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Contributo ai lavoratori autonomi).

I lavoratori autonomi, artigiani, esercenti attività commerciale e coltivatori diretti, mezzadri e coloni, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le

malattie e per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136; 9 gennaio 1963, n. 9; 29 dicembre 1956, n. 1533; 4 luglio 1959, n. 463; 27 novembre 1960, n. 1397; 22 luglio 1966, n. 613, residenti nel comune di Pozzuoli, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente alle rate esattoriali di aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre 1970, nonché alle rate del 1971.

Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alle scadenze delle rate esattoriali in cui opera l'esonero.

ART. 7.

(Contributo ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurata presso le gestioni speciali per invalidità e vecchiaia).

Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurata presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 4 luglio 1959, n. 463; 26 ottobre 1957, n. 1047 e 22 luglio 1966, n. 613, residenti nel comune di Pozzuoli, è corrisposto a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, un contributo di lire 290.000.

Qualora il titolare dell'azienda non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare dell'azienda autenticata dal sindaco.

Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine perentorio di 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Contributo ai pescatori).

Il contributo di lire 290.000 previsto dall'articolo 7 della presente legge è concesso anche ai pescatori autonomi iscritti negli ap-

positi elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il contributo di cui al comma precedente è anticipato dalla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9.

(Contributo alle imprese industriali commerciali, artigianali, turistiche).

Alle imprese, operanti nel comune di Pozzuoli, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico, termo-minerale e dello spettacolo, si applicano le provvidenze di cui al decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni della legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni.

Per tali imprese le provvidenze sono concesse anche se il danneggiamento non si è verificato ma la esigenza del loro trasferimento in altra sede per la riattivazione risulti necessaria per i provvedimenti di sgombero emessi dall'autorità competente.

ART. 10.

(Misura delle provvidenze).

Le provvidenze previste dall'articolo 7-bis della legge 13 febbraio 1952, n. 50 relativamente alle imprese di cui all'articolo precedente sono sostituite dalle seguenti:

alle imprese predette è corrisposto un contributo a fondo perduto di lire 500.000 su domanda indirizzata alla prefettura di Napoli, vistata dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli. Se l'industria non risulta iscritta nei relativi albi, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede ai necessari accertamenti.

Il contributo è corrisposto dalla prefettura di Napoli sui fondi che saranno ad essa somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alla medesima, dell'importo massimo di lire 500.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'articolo 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, per la parte

relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

ART. 11.

(Altre provvidenze).

In aggiunta al contributo di cui al precedente articolo le imprese potranno ottenere in alternativa le provvidenze previste dall'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sostituito dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50 oppure quelle previste dall'articolo 5 del predetto decreto-legge sostituito dallo stesso articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

ART. 12.

(Contributo a studenti universitari).

Nel capitolo 2411 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione è iscritto lo stanziamento straordinario di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1970 e di lire 50 milioni per l'esercizio 1971, da ripartirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione alle Opere universitarie di Napoli e Salerno, per le varie forme di assistenza a favore degli studenti universitari residenti nel comune di Pozzuoli, che comprovino di essere stati danneggiati dal bradisismo.

ART. 13.

(Revisione dei canoni delle imposte di consumo).

In deroga alle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, ad istanza dei contribuenti danneggiati in dipendenza dei fenomeni indicati nell'articolo 1, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il comune di Pozzuoli e l'amministrazione provinciale di Napoli, nell'ambito delle rispettive competenze, debbono provvedere, entro il 31 dicembre 1970, alla revisione dei canoni di abbonamento alle imposte di consumo, sia obbligatori che facoltativi, e degli imponibili relativi agli altri tributi locali già accertati in via definitiva per il 1970.

In pendenza del riesame dei canoni di abbonamento alle imposte di consumo è in facoltà del comune di Pozzuoli concedere la sospensione parziale o totale del pagamento dei detti canoni.

Gli sgravi concessi in conseguenza della revisione di cui al primo comma sono disposti con deliberazione consiliare approvata dall'organo di controllo.

ART. 14.

(Pagamento ritardato delle imposte dirette).

La riscossione delle imposte dirette erariali esigibili mediante ruolo o versamento in Tesoreria, nonché dei tributi locali esigibili per ruolo, è sospesa nel comune di Pozzuoli fino al giugno 1971.

La riscossione dei tributi iscritti a ruolo, sospesi a norma del comma precedente, sarà effettuata, a partire dalla scadenza di ottobre 1971, in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

ART. 15.

(Risanamento del rione Terra e di altri rioni).

A cura ed a spese del Ministero dei lavori pubblici si provvederà, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ad approvare il piano regolatore della nuova città di Pozzuoli.

Al risanamento del rione Terra nell'abitato del comune di Pozzuoli e degli altri rioni, che saranno dichiarati inabitabili con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici entro 160 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede col trasferimento in nuova sede di quelle parti di detto rione i cui ambienti sono stati dichiarati inabitabili.

Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, il provveditore alle opere pubbliche per la Campania, compila, d'intesa con il sindaco del comune di Pozzuoli e con il presidente dell'amministrazione provinciale di Napoli, il piano delle opere e degli interventi necessari per attuare i provvedimenti di cui al precedente comma per il rione Terra.

Il Ministro dei lavori pubblici indicherà, nel provvedimento di cui al secondo comma per gli altri rioni, modalità e termini per il trasferimento.

ART. 16.

(Piano di trasferimento).

Il piano di trasferimento deve indicare:

1) le aree destinate alla costruzione di case per i fini della presente legge;

2) le opere pubbliche indispensabili alla funzionalità dei relativi complessi edilizi e le aree ad esse destinate.

Il piano deve utilizzare le zone già destinate all'edilizia popolare dal piano formato per il comune di Pozzuoli, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

ART. 17.

(Approvazione dei piani).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro, approva nel termine di 3 mesi i piani formulati e presentati a norma dei precedenti articoli.

ART. 18.

(Spese espropriazione a totale carico dello Stato).

Sono a totale carico dello Stato:

a) l'esproprio degli edifici adibiti ad abitazioni nel rione Terra e negli altri rioni sgomberati, nonché i locali commerciali e di servizio;

b) l'esproprio delle aree comprese nel perimetro del piano di trasferimento;

c) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione dei piani di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale;

d) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nel rione Terra e negli altri rioni.

Per la costruzione di opere igieniche, oltre quelle previste dalla lettera c) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includerà, con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo.

ART. 19.

(Competenza per i piani di trasferimento).

La formazione dei piani di trasferimento di cui all'articolo 1 nonché la realizzazione delle opere di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, può essere affidata, dal provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, ad istituti a carattere nazionale designati, per legge, ad interventi nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità.

ART. 20.

(Alloggi costruiti a carico dello Stato).

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a costruire a suo carico alloggi nei piani di trasferimento, nei limiti di spesa previsti al successivo articolo 32 da assegnare a norma dell'articolo 21 a coloro che hanno sgomberato gli ambienti dichiarati inabitabili nel rione Terra e negli altri rioni.

ART. 21.

(Assegnazione alloggi).

Ogni capofamiglia a cui siano stati notificati i provvedimenti di sgombero ha titolo alla assegnazione di un alloggio nelle case costruite in applicazione della presente legge.

La gestione case per lavoratori, in relazione ai programmi di costruzione finanziati ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzata a deliberare, derogando ove occorra, alle vigenti disposizioni, le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche ai lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

ART. 22.

(Commissione per l'assegnazione degli alloggi).

Per l'assegnazione degli alloggi è costituita un'apposita commissione, composta dal sindaco di Pozzuoli che la presiede, da un rappresentante del prefetto, del genio civile, del presidente dell'Istituto autonomo case popolari di Napoli e da 3 cittadini di Pozzuoli sgombrati con ordinanza prefettizia, nominati su designazione del sindaco, dal prefetto.

ART. 23.

(Occupazione degli alloggi).

Gli assegnatari degli alloggi devono effettivamente occupare gli alloggi stessi entro il termine massimo di un mese dalla data della consegna sotto pena di decadenza. È fatto ad essi divieto di subaffitto o cessione anche parziale, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. In caso di inadempienza si fa luogo alla revoca dell'assegnazione.

ART. 24.

(Gestione degli immobili).

I fabbricati costruiti ai sensi del precedente articolo 20 sono dati in consegna per la gestione all'Istituto autonomo case popolari di Napoli che terrà per essi una contabilità separata. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del genio civile con l'intervento di un funzionario dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

ART. 25.

(Canone di locazione).

Gli assegnatari degli alloggi corrisponderanno un canone annuo di locazione da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici, determinato esclusivamente in relazione alla somma occorrente per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso.

ART. 26.

(Cessione in proprietà).

Gli assegnatari degli alloggi di cui alla presente legge possono chiedere la cessione in proprietà degli alloggi stessi.

Il prezzo della cessione, da determinarsi dal Ministero dei lavori pubblici, in base al costo della costruzione ed allo stato di manutenzione e di vetustà dell'immobile, potrà essere corrisposto in 35 rate annuali senza interessi.

Gli assegnatari hanno tuttavia il diritto, decorsi 10 anni dall'assegnazione, di pagare in qualsiasi momento la quota di capitale ancora dovuta anche in un'unica soluzione. Il contratto di compra-vendita sarà stipulato dopo il pagamento dell'ultima rata del prezzo e la gestione dello stabile spetta all'Istituto autonomo case popolari di Napoli fino a quando non siano stati stipulati i contratti di vendita.

ART. 27.

(Abbattimento immobili sgombrati).

L'ufficio del genio civile di Napoli o l'Istituto di cui all'articolo 19 provvede, mediante accreditamenti disposti dal provveditorato alle opere pubbliche, sui fondi stanziati in

base all'articolo 32, all'esecuzione delle opere per la chiusura degli ambienti sgombrati, di tutte quelle comunque necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi e per assicurare l'igiene della zona disabitata.

Provvede altresì all'esecuzione delle opere di sistemazione generale della zona, previ accordi con la Sovrintendenza ai monumenti per quanto riguarda la tutela del patrimonio ambientale ed archeologico.

ART. 28.

*(Sistemazione e conservazione del
« rione Terra »).*

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi di progettazione e di appalto delle opere in conto dello Stato, a bandire un concorso tra ingegneri ed architetti italiani per un progetto di massima concernente la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli, quale zona di interesse archeologico, artistico, paesistico, etnografico.

Il concorso sarà bandito appena ultimati gli accertamenti sulla natura geologica del suolo e sui fenomeni in atto.

L'oggetto e le modalità, gli obblighi e i termini del bando di concorso sono definiti da una commissione istituita con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e composta:

- 1) dal provveditore alle opere pubbliche per la Campania che lo presiede;
- 2) dal sovrintendente ai monumenti e dal sovrintendente alle antichità per la Campania;
- 3) dal sindaco del comune di Pozzuoli;
- 4) dall'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Napoli;
- 5) da un esperto in materia urbanistica;
- 6) da 3 esperti dei quali 2 designati dal Ministro della pubblica istruzione ed 1 dal Ministro dei lavori pubblici;
- 7) da un ingegnere e da un architetto designati dai rispettivi ordini professionali tra i propri iscritti.

Al giudizio della stessa commissione è affidata la scelta del progetto vincente.

ART. 29.

(Tutela artistica e paesistica).

In quanto compatibili con le norme della presente legge si applicano le disposizioni

delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, 1° giugno 1939, n. 1089, ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica.

ART. 30.

(Centro studi per i fenomeni vulcanici).

Per l'attuazione di un organico programma di rilevamenti e studi sulla fenomenologia dell'area Flegrea è istituito il Centro studi per i fenomeni vulcanici dei Campi flegrei con sede in Napoli.

Il centro, nel quadro delle ricerche di natura vulcanologica, sismologica, geofisica, geochimica, geotecnica, nelle quali si articolerà il suo piano di lavoro, provvederà in particolare allo studio del fenomeno bradisismico in atto seguendone l'evolversi, anche in relazione alla stabilità del soprassuolo, e fornendo alle pubbliche amministrazioni elementi di giudizio atti ad orientarne gli interventi di competenza.

Con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro dei lavori pubblici sarà provveduto a definire la struttura organizzativa del centro ed a regolarne i rapporti di reciproca collaborazione con gli enti ed amministrazioni statali.

Alla direzione del centro verrà preposto un docente universitario da nominarsi d'intesa dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

L'incarico avrà durata triennale con possibilità di successiva riconferma.

ART. 31.

(Esenzioni fiscali).

Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

ART. 32.

(Spese per i piani di trasferimento).

Per l'attuazione del piano di trasferimento del rione « Terra » e degli altri rioni è autorizzata la spesa complessiva di lire 40 miliardi da iscrivere negli stati di previsione del

Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari 1971 e 1972.

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla lettera *a*) del primo comma dell'articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971.

Per le spese di primo impianto nonché per il funzionamento del centro studi previsto dall'articolo 30, è autorizzata la spesa rispettivamente di lire 200 milioni e di lire 100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971.

Per le spese di concorso previste dall'articolo 28, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1971.

ART. 33.

(Copertura delle spese).

Agli oneri, derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

ART. 34.

(Delega per norme di attuazione).

Il governo è delegato ad emanare norme di attuazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.